



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

N. 144 del Registro dei Decreti

Napoli, 22/11/2021

LA COMMISSIONE REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito 'Ministero';

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei beni culturali';

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Considerato che con D.S.R. n. 1 del 21/02/2020 è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania prevista dall'art. 47 del suddetto D.P.C.M. n. 169/2019;

Visto l'incarico di Segretario Regionale della Campania conferito all'arch. Salvatore Buonomo con decreto n. 234 del 04.05.2020 dal Segretario Generale MiC;

Vista la nota n. 5866-P del 13.04.2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha comunicato, ai sensi dell'art. 14 del Codice dei Beni Culturali, l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice per il bene appresso descritto;

Considerato che con nota prot. n. 14314-P del 26.08.2021 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha comunicato la chiusura della fase istruttoria.

Considerato che la proposta della Soprintendenza è stata accolta favorevolmente dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania nella seduta del 03.11.2021;

Vista la documentazione allegata alle succitate note;

Ritenuto che il bene :

Denominato Eremo di San Giovanni e Chiesa di Santa Maria del Guado

Provincia di Benevento

Comune di San Marco dei Cavoti
Sito in Località Capo Izzo
Distinto al N.C.E.U. Foglio N. 3, particelle n.96, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 251, 288
Foglio N. 8, particella n.58

come dagli allegati estratti di mappa catastale, presenta interesse storico-archeologico e demoetnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per i motivi contenuti nella relazione tecnico scientifica allegata;

DECRETA

Il bene denominato **Eremo di San Giovanni e Chiesa di Santa Maria del Gualdo** sito in San Marco dei Cavoti (BN) in località Capo Izzo, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-archeologico e demoetnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e rimane, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico - archeologica - demoetnoantropologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice dei beni culturali ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al Comune di San Marco dei Cavoti.

Il presente Decreto è trascritto nei Registri Immobiliari presso la Competente Agenzia delle Entrate a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente Decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei beni culturali, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

È ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
(Arch. Salvatore Buonomo)

